

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3126-A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Relatore ELIA

Comunicato alla Presidenza il 23 gennaio 1992

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica

d'iniziativa dei senatori MANCINO, ELIA, COLOMBO SVEVO, MANIERI, BONO PARRINO, FONTANA Giovanni, MAZZOLA, TOTH, DE ROSA, MURMURA, CECCATELLI, LOMBARDI, PINTO, ROSATI, FIORET, PATRIARCA, BOGGIO, TAGLIAMENTO, TANI, ALIVERTI, BAUSI, COVELLO, DE GIUSEPPE, DIANA, VENTRE, CONDORELLI, FONTANA Elio, DE CINQUE, COVIELLO, SPITELLA, VETTORI, CABRAS, CUMINETTI, DI LEMBO, LEONARDI, POLI, ANGELONI, BONORA, BOSCO, TRIGLIA, SARTORI, MORA, MEZZAPESA, GRAZIANI, IANNI, DUÒ, EMO CAPODILISTA, DONATO, BUSSETI, FOSCHI e CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1991

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

15 gennaio 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica con compiti di studio, consulenza e informazione sui problemi etici scaturenti dal progresso della ricerca scientifica e tecnologica nei campi della biologia, della medicina, della salute e della sperimentazione nel mondo animale e vegetale.

Art. 2.

1. Il Comitato è composto da:

- a) quattro membri designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, di cui due scelti nel settore della ricerca pubblica e due nel settore della ricerca privata;
- b) quattro membri designati dal Consiglio universitario nazionale;
- c) quattro membri designati dall'Assemblea dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) due membri designati dal Consiglio superiore di sanità;
- e) venti membri scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione dei Ministri per gli affari sociali, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione;
- f) un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;
- g) un magistrato designato dal primo presidente del Consiglio di Stato;
- h) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Soppresso**Soppresso**

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri)

i) il presidente del Consiglio superiore di sanità;

l) il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici;

m) il direttore dell'Istituto superiore di sanità.

2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata la presenza di esperti nelle seguenti materie: embriologia; ricerca e sperimentazione biologica, biomedica e farmacologica; ingegneria e manipolazione genetica; ricerca e sperimentazione anche nel mondo animale e vegetale; organizzazione sanitaria; tutela dell'ambiente; diritto civile e penale; sociologia; filosofia e bioetica. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere la sostituzione di parte delle designazioni ove non siano adeguatamente rappresentate tutte le discipline suindicate.

3. In seno al Comitato deve altresì essere assicurata la presenza di esponenti delle principali correnti di pensiero.

Art. 3.

1. I membri del Comitato ed il suo Presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato elegge due vicepresidenti e disciplina con regolamento il proprio funzionamento.

3. Il Presidente coordina i lavori del Comitato ed autorizza la pubblicazione degli atti.

4. I membri del Comitato di cui alle lettere da a) a g) del comma 1 dell'articolo 2 restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta. Per evitare discontinuità nei lavori del Comitato, garantendone il rinnovo graduale, nella fase di prima attuazione sono rinnovati secondo le modalità fissate dal regolamento, nella misura del cinquanta per cento, alla fine del terzo anno e per il resto alla fine del quarto anno.

5. L'attività dei membri del Comitato non è retribuita, salvo il rimborso spese ed

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri)

un gettone di presenza equivalente a quello spettante ai membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Art. 4.

1. Il Comitato esprime il proprio parere su quesiti specifici, su iniziative legislative e su qualsiasi altro atto sottoposto al suo esame dal Presidente del Consiglio dei ministri e da ciascun Ministro, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Il Comitato fornisce, nelle materie di sua competenza, il supporto necessario alle rappresentanze governative in sede europea e internazionale.

3. Il Comitato cura i rapporti con i Comitati di bioetica esistenti negli altri Paesi e pubblica annualmente un rapporto sulla attività svolta, inserendovi anche, ove ritenuto opportuno, notizie e documentazione sui principali progressi e sulle tecniche approvate dai comitati nel mondo; cura inoltre i rapporti con i Comitati di bioetica esistenti nel Paese stimolando la realizzazione di incontri nel caso di impostazioni o conclusioni divergenti.

4. Il Comitato, approfondisce con appositi studi i temi di maggior rilievo, promuove dibattiti e sottopone al Governo ipotesi per la soluzione dei problemi che vi sono connessi.

5. Il Comitato collabora col Ministro della pubblica istruzione per l'elaborazione di programmi di formazione scolastica e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica per l'elaborazione di programmi di formazione universitaria. Collabora altresì con il Ministro della sanità per l'elaborazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario.

Art. 5.

1. Alla istituzione della segreteria del Comitato si provvede con decreto del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso

Soppresso

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri)

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Comitato. Il decreto istitutivo determina altresì l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria.

2. Alla segreteria del Comitato è assegnato personale della presidenza del Consiglio dei ministri. La segreteria è coordinata da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. Il Comitato può avvalersi dell'opera di esperti e consulenti ai quali l'incarico è conferito, su proposta del Presidente, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio pone a disposizione del Comitato le strutture necessarie al suo funzionamento.

5. Il regolamento interno per il finanziamento del Comitato è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo dell'apposito accantonamento «Interventi vari nel campo sociale - Istituzione del comitato di bioetica», iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-94 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 1.

1. Per il funzionamento del Comitato nazionale di bioetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo interamente utilizzando l'accantonamento: «Interventi vari nel campo sociale, con la seguente specificazione: 15) Istituzione del Comitato di bioetica».

3. *Identico.*